



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7651 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Comune di Macugnaga, in persona del Sindaco *p.t.*, in proprio e quale ente capofila, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe C. Salerno, Francesca F.G. Nosotti ed Emanuela Romanelli, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Tagliamento, 14;

contro

Ministero della cultura e Cassa depositi e prestiti s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *p.t.*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

nei confronti

Comune di Montà; Comune di Celle di Macra;

per l'annullamento

(ric.)

- del provvedimento prot. n. 20843-P del 17.6.2022, con cui il Ministero della

cultura ha rigettato la domanda del Comune di Macugnaga (VB), in partenariato con i Comuni di Ceppo Morelli (VB) e di Vanzone con San Carlo (VB), avanzata ai sensi dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale di piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

- del decreto n. 453 del 7.6.2022 (comunicato il 24.6.2022), con cui il Ministero della Cultura ha approvato l'elenco complessivo delle proposte ammesse a valutazione, le graduatorie regionali delle proposte finanziabili nonché le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili a copertura integrale del costo dei progetti, di cui agli allegati 1, 2 e 3, disponendo l'assegnazione delle risorse;

- delle graduatorie di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 del decreto n. 453/22 cit.;

- del “Riscontro alla richiesta di chiarimenti e informazioni *ex art.* 20, comma 2, dell'Avviso pubblico prot. MIC/MIC_SG-PNRR/08/04/2022/0012792-P” di Cassa depositi e prestiti s.p.a., ente gestore del portale, in data 27.4.2022, trasmessa dal Ministero della cultura il 28.4.2022;

(*mm.aa.*)

- dell'avviso pubblico del 20.12.2021 nelle parti d'interesse, e in particolare: *i)* dell'art. 4, par. 9, laddove prevede che “In sede di presentazione della domanda di finanziamento il Comune proponente deve altresì allegare, sempre a pena di esclusione: a. la domanda di finanziamento, generata automaticamente dall'Applicativo di cui al successivo articolo 11 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate del Comune proponente”; *ii)* dell'art. 11, par. 4, nella parte in cui prevede che “Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro

le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022”; *iii*) dell’art. 11, par. 7, nella parte in cui prevede che “Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di finanziamento, né della proposta e dei relativi documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo 4, differente da quella indicata nel presente articolo”;

- della nota prot. n. 19447 del 6.6.2022, con cui il Direttore dell’Unità di missione e Responsabile unico del procedimento ha trasmesso gli esiti delle attività della commissione di valutazione;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimare;

Relatore nell’udienza pubblica del 14 febbraio 2023 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la parte ricorrente, esclusa dalla procedura indetta con l’avviso pubblico in epigrafe, ha impugnato la determinazione escludente e la graduatoria finale, approvata con d.d. n. 453 del 7.6.2022;

Ritenuto che va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo per la macro-area Centro Nord (arg. *ex artt.* 3, co. 5, e 8, co. 6, avviso 20.12.2021 nonché art. 2, co. 3, d.d. n. 453/22), a eccezione di quelli già intimati in giudizio, autorizzando alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.):

- la parte ricorrente provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della ricorrente stessa e l’indicazione delle parti intimare; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l’indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate nel ricorso e nel ricorso per motivi aggiunti; l’indicazione del numero e

del contenuto della presente ordinanza;

- l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio;

- la pubblicazione in questione va effettuata entro il 14.3.2023, con ulteriore termine sino al 24.3.2023 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione;

fissa per la discussione del merito l'udienza del 13.6.2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Roberta Mazzulla, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Mario Alberto di Nezza

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO